



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORIGINALE

ORDINANZA AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

N. 35 DEL 30-04-2026

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO DEL TRATTO DI VIA CHIESA DAL CIVICO 9 AL CIVICO 12 DAL GIORNO MERCOLEDI' 06/05 A VENERDI 08/05/2026 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE PIOVANE

Considerato che nelle giornate da mercoledì 06/05 a venerdì 08/05/2026, dalle ore 8,30 alle ore 17.00 saranno eseguiti lavori di regimazione delle acque piovane per conto del Comune di Albinea, ad opera della ditta MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. DI VENTASSO (RE) e pertanto sarà necessario provvedere alla chiusura di via Chiesa nel tratto dal civico 9 al civico 12, fatte salve condizioni meteo che non consentano l'esecuzione dei lavori;

Ritenuta la necessità di porre limitazioni al pubblico transito nel tratto di strada interessato, per consentire lo svolgimento di quanto sopra specificato;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lg. 30.4.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA CHE

al fine di consentire la realizzazione dei lavori di regimazione delle acque piovane, dalle ore 8,30 alle ore 17.00 da mercoledì 06/05 a venerdì 08/05/2026 la CHIUSURA AL TRANSITO, fatto salvo condizioni meteo che non consentano l'esecuzione dei lavori, di:

- **via Chiesa, tratto compreso tra il civico 9 e il civico 12.**

DISPONE CHE

- a) il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on Line;
- b) la segnaletica stradale, necessaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del vigente Codice della Strada per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione della circolazione, sia posizionata in loco almeno 48 ore prima della sua entrata in vigore a cura e sotto la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) l'impresa esecutrice dei lavori provveda a posizionare durante lo svolgimento dei lavori la segnaletica stradale, necessaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del vigente Codice della Strada per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione della circolazione;
- d) gli organi di Polizia Stradale (ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche), ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della Strada, verifichino il rispetto della presente ordinanza;

e) i trasgressori siano puniti a termini di Legge;

AVVISA CHE

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, sempre nel termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, da parte di chi abbia un interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti;
- il responsabile del presente procedimento per l'Amministrazione Comunale è il sottoscritto, Ing. Fabio Garlassi, Responsabile dell'Area LL. PP. Patrimonio ed Ambiente, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Albinea in Piazza Cavicchioni n° 8.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fabio Garlassi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)